

## IL FORMATORE-DOCENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il D. Lgs. 101/2020 stabilisce che l'informazione e la formazione dei dirigenti e preposti (art. 110) e dei lavoratori (art. 111) in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione, siano svolte nell'ambito delle rispettive competenze, dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza.

L'art. 6, comma 8, lett. m-bis del D. Lgs. 81/08 aveva infatti demandato alla Commissione Consultiva Permanente il compito di elaborare *i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro*.

Tali criteri sono stati definiti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e fanno riferimento alle seguenti quattro aree tematiche oggetto di docenza :

1. Area normativa/giuridica/organizzativa
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari (Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI del D. Lgs. n. 81/2008)
3. Area relazioni/comunicazione

Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed almeno uno dei criteri previsti. La qualificazione è acquisita in modo permanente, fermo restando l'obbligo dell'aggiornamento professionale sotto riportato, con riferimento all'area tematica per la quale il formatore-docente abbia maturato il requisito richiesto. La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione (attestazione del datore di lavoro, lettera di incarico, ecc).

### AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, entro il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore del DI 6 marzo 2013 e, in seguito, con cadenza triennale:

- ✓ alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive;
- ✓ in alternativa, ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza.

### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Possono continuare a svolgere l'attività di formatore i soggetti non in possesso del prerequisito che, alla data di entrata in vigore del D.l. 6 marzo 2013, possano dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti nell'area tematica oggetto della docenza.

## CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE-DOCENTE

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>PREREQUISITO</b> | <b>diploma di scuola secondaria di II grado</b>  |
| <b>1° CRITERIO</b>  | Precedente esperienza come <b>docente</b> esterno, per almeno <b>90 ore negli ultimi 3 anni</b> , nell'area tematica oggetto della docenza   |
| <b>2° CRITERIO</b>  | <b>Laurea</b> (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero <b>corsi post-laurea</b> (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, <b>unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive sotto riportate</b>   |
| <b>3° CRITERIO</b>  | Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a <b>corso/i di formazione</b> della durata di almeno <b>64 ore</b> in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e almeno <b>12 mesi di esperienza lavorativa o professionale</b> coerente con l'area tematica oggetto della docenza <b>unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive sotto riportate</b>       |
| <b>4° CRITERIO</b>  | Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a <b>corso/i di formazione</b> della durata di almeno <b>40 ore</b> in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) e almeno <b>18 mesi di esperienza lavorativa o professionale</b> coerente con l'area tematica oggetto della docenza <b>unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive sotto riportate</b> |
| <b>5° CRITERIO</b>  | <b>Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale</b> nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, <b>unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive sotto riportate</b>   |
| <b>6° CRITERIO</b>  | <b>Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP</b> (tali figure possono effettuare docenze solonell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento) <b>unitamente ad almeno una delle specifiche aggiuntive sotto riportate</b>   |

### SPECIFICHE AGGIUNTIVE

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

*in alternativa*

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

*in alternativa*

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro

*in alternativa*

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni